



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE ASSEMBLEE SEPARATE ORDINARIE E STRAORDINARIE

approvato dal Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2024

ARTICOLO 1

In caso di costituzione di assemblee separate, all'assemblea generale dei soci partecipano con diritto di voto i Soci delegati designati, secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento, dalle assemblee separate dei soci .

ARTICOLO 2

1. I Soci, secondo i criteri dell'art. 4 del regolamento dei Soci e delle Sezioni, sono chiamati a partecipare ad una delle assemblee separate costituite nelle seguenti aree:

assemblea separata Abruzzo e Molise;
assemblea separata Alto Adige;
assemblea separata Campania;
assemblea separata Emilia: Prov. di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
assemblea separata Friuli Venezia Giulia;
assemblea separata Lazio e Umbria;
assemblea separata Lombardia e Liguria;
assemblea separata Marche;
assemblea separata Piemonte e Valle d'Aosta;
assemblea separata Puglia, Basilicata e Calabria;
assemblea separata Romagna: Prov. di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini;
assemblea separata Sardegna;
assemblea separata Sicilia;
assemblea separata Toscana;
assemblea separata Trentino;
assemblea separata Veneto Occidentale: Prov. di Padova, Verona, Rovigo e Vicenza;
assemblea separata Veneto Centro Orientale: Prov. di Belluno, Treviso e Venezia.

2. In riferimento a ciascuna assemblea separata sono costituite sezioni territoriali di Assoenologi.

ARTICOLO 3

1. L'Assemblea Generale si riunisce presso la sede di Assoenologi o altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 4

1. Le assemblee separate sono convocate dal Consiglio di amministrazione che ne fissa il calendario, con le modalità previste dagli articoli 19, 20, 21 e 23 dello Statuto sociale.

ARTICOLO 5

1. Nelle assemblee separate ogni Socio, compreso il socio temporaneo, iscritto da almeno novanta giorni nel Libro soci, ha diritto ad esprimere un singolo voto qualunque sia il numero delle azioni da lui possedute.

2. Non è consentita la delega del Socio a farsi rappresentare da altro Socio.



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

ARTICOLO 6

1. Le assemblee separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale, ma votano solo per la nomina dei delegati.
2. Le assemblee eleggono, su designazione del comitato di sezione competente, un delegato per ogni dieci soci intervenuti personalmente in assemblea separata.
3. Se il numero dei votanti non è un esatto multiplo di dieci, e il resto supera i cinque, viene eletto un delegato anche per questo resto.
5. Ciascun delegato eletto rappresenta dieci voti in Assemblea Generale e non può ricevere deleghe.
6. Possono essere nominati come delegati solo i Soci presenti personalmente alle assemblee separate.
7. All'Assemblea Generale possono assistere anche i Soci non delegati ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 7

1. L'assemblea separata ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se i soci intervenuti rappresentano almeno la metà dei voti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti, ma può eleggere un delegato solo se siano presenti almeno sei Soci.

ARTICOLO 8

1. L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita, se in prima convocazione i delegati intervenuti rappresentano almeno la metà dei voti che spettano a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
2. Le deliberazioni si prendono in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti ai soci e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.
3. L'assemblea generale straordinaria delibera con voto favorevole di tanti delegati che rappresentino oltre la metà dei voti spettanti a tutti i soci rappresentati, se in prima convocazione, e la maggioranza assoluta dei presenti, se in seconda convocazione. Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richieda diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 9

Ciascuna assemblea separata è presieduta dal Presidente del Comitato di Sezione in carica rappresentante il territorio di riferimento dell'assemblea separata; in caso di suo impedimento o assenza, la presidenza sarà assunta, nel caso di più amministratori in carica a rappresentanza del territorio, dal Consigliere individuato in ordine di anzianità d'incarico o da un socio nominato dall'assemblea.

2. Assumerà la funzione di Segretario il Direttore di Assoenologi o, in caso di suo impedimento, altra persona designata dalla direzione centrale.
3. Il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verrà rimesso, a cura di quest'ultimo, al Presidente dell'assemblea generale.



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

4. L'assemblea Generale è presieduta e funziona a norma di quanto sancito dagli articoli 22 e 24 dello Statuto sociale.

ARTICOLO 10

Ogni assemblea separata avrà diritto ad essere rappresentata nel Consiglio di amministrazione e propone un numero di consiglieri da eleggere nell'assemblea generale dei soci così calcolato:

- a) n. 1 consigliere scelto tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica non superi le 200 unità;
- b) n. 2 consiglieri scelti tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica sia compresa fra le 201 e le 400 unità;
- c) n. 3 consiglieri scelti tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica superi le 400 unità.

2. Le consistenze sopra citate devono essere calcolate sul numero dei soci regolarmente iscritti e in regola con le contribuzioni sociali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione. Pertanto, il numero dei consiglieri eleggibili, a norma dell'articolo 25 dello Statuto, viene determinato secondo i parametri di rappresentatività numerica definiti al paragrafo precedente contestualmente alla convocazione delle assemblee separate e generale.

3. Si precisa che, ai sensi del nuovo art. 14 dello Statuto sociale, il Socio temporaneo non può essere candidato all'elezione dei Consiglieri di Amministrazione.

4. I nomi dei candidati designati da ogni assemblea separata ad assumere la carica di Consiglieri di Amministrazione dovranno essere comunicati alla sede centrale non oltre tre giorni dallo svolgimento dell'assemblea separata.

ARTICOLO 11

1. Ai fini della nomina dei delegati come indicato dall'art. 6, ciascun comitato di sezione in carica propone all'assemblea separata una lista di Soci eleggibili come delegati in numero pari al numero massimo di delegati spettanti in base al numero di soci presenti in quell'Assemblea separata.

2. Ciascun Socio dell'assemblea separata potrà presentare la propria candidatura ad essere nominato come delegato.

3. L'assemblea separata nomina tre scrutatori che hanno il compito di verificare la regolarità di ogni operazione di voto. Il presidente dell'assemblea separata dichiarerà la medesima aperta. Il segretario subito dopo la dichiarazione di apertura dell'assemblea separata del Presidente, verificherà la presenza in assemblea dei Soci indicati nella lista del comitato di sezione inserendo i nominativi, in ordine alfabetico, in un elenco insieme ai nominativi dei Soci presenti che, con dichiarazione a verbale, abbiano proposto la loro candidatura e ne darà visibilità esponendolo o proiettandolo ed indicando, con le stesse modalità, il numero dei delegati che potranno essere eletti.

4. Salvo che la maggioranza di due terzi di presenti richieda la votazione per voto palese, le votazioni avverranno consegnando a ciascun Socio presente all'assemblea separata una scheda con una serie di righe in bianco. Ogni Socio presente in assemblea potrà esprimere,



ASOENOLOGI
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

indicando con una crocetta o scrivendo sulle righe in bianco, le sue preferenze indicando i nominativi scegliendoli tra i Soci indicati nell'elenco di cui al paragrafo che precede fino al numero massimo di delegati eleggibili.

Saranno nominati delegati i Soci presenti in assemblea che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di preferenze ottenute saranno preferiti i soci con la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di stessa anzianità di iscrizione, i soci più giovani.

Nel caso in cui i Soci nominati fossero in numero inferiore a quello dei delegati da nominare, l'Assemblea potrà procedere ad una nuova votazione per la nomina dei delegati mancanti. In questo eventuale secondo turno i Soci votanti potranno esprimere preferenze fino al numero di delegati mancanti scegliendo tra i candidati che non siano già stati nominati delegati al primo turno.

5. I Soci dell'assemblea separata che saranno delegati a partecipare all'assemblea Generale con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali dovranno rispettare, in relazione a detto specifico ordine del giorno di nomina degli amministratori, il vincolo di mandato votando per il Presidente del Comitato di sezione e per i candidati amministratori presenti nella lista approvata dall'assemblea separata.

6. I soci votanti possono ricevere la scheda per la votazione al momento dell'accesso al logo dell'Assemblea e solo dopo aver presentato un documento di identità valido o dopo essere stati riconosciuti.

ARTICOLO 12

L'assemblea separata sarà chiamata ad esprimere il proprio voto anche sull'approvazione o non approvazione della lista dei candidati al Consiglio di amministrazione proposta dalle Sezioni territoriali.

In caso di mancata approvazione della lista da parte della maggioranza assoluta dei presenti in assemblea separata, il Presidente del comitato di sezione presenterà una nuova lista da sottoporre all'approvazione dell'assemblea separata e così via fino a quando una lista non otterrà la maggioranza assoluta dei presenti in assemblea separata.

Il segretario procederà alla stesura del verbale dell'assemblea separata che, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, sarà rimesso al presidente dell'assemblea generale entro tre giorni dall'assemblea separata con i nomi del/i delegato/i eletto/i per l'assemblea generale e, qualora l'ordine del giorno lo preveda, con l'indicazione dei Soci designati ad essere nominati nel consiglio di amministrazione in rappresentanza della sezione territoriale di riferimento dell'assemblea separata.